PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Legge 10 novembre 2014 n. 162

LINEE GUIDA

CONDIZIONI

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sopra indicata, l'accordo che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Nell'accordo gli avvocati devono **dare espressamente atto, ex art. 6, comma 3:**

1. *di aver tentato di conciliare le parti;*
2. *di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;*
3. *di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

Gli avvocati dovranno altresì **certificare, ai sensi dell'art. 5 comma 2:**

1. *l'autenticità delle firme;*
2. *la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

DOCUMENTAZIONE

A corredo dell'accordo raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

Separazioni:

- convenzione di negoziazione assistita;
- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato o trascritto;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi.

Modifica delle condizioni di separazione:

- convenzione di negoziazione assistita;

- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa;
- ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile.

Divorzi:

- convenzione di negoziazione assistita;
- atto integrale di matrimonio o estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato, con annotazione della separazione;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto o sentenza di omologa;
- ovvero copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale nella quali i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati o dell'udienza di comparizione delle parti;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita;
- ovvero copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile.

Modifica delle condizioni di divorzio:

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;
- ovvero copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita;
- ovvero copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello stato civile.

Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio:

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i genitori;
- copia autentica di eventuale precedente accordo o provvedimento di affidamento in caso di modifica.

Disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del

matrimonio da coppia con contratto di convivenza registrato:

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza dei conviventi;
- copia autentica del contratto di convivenza registrato;
- copia autentica di eventuale precedente accordo o provvedimento di affidamento in caso di modifica.

Determinazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.:

- convenzione di negoziazione assistita;
- stato di famiglia e certificato di residenza dei conviventi.

Scioglimento dell'unione civile:

- convenzione di negoziazione assistita;
- atto integrale dell'unione civile rilasciato dal Comune in cui è stata celebrata recante l'annotazione della dichiarazione – congiunta o disgiunta – della volontà di scioglimento dell'unione civile;
- certificato di residenza degli uniti civilmente.

In tutti i casi:
laddove siano presenti

- **figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti**, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi dei coniugi/genitori relativa agli ultimi tre anni;
- **figli maggiorenne autosufficienti, conviventi con uno o entrambi i genitori,** dovrà sempre essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi (ovvero altro documento che dimostri la percezione di un reddito proprio e sufficiente al sostentamento, come la busta paga), In mancanza, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000 dei coniugi/genitori, nonché dichiarazione sostitutiva del figlio maggiorenne dalla quale risulti l'autosufficienza economica.

Qualora non siano state presentate una o più dichiarazioni dei redditi relative al triennio, dovrà prodursi una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito ai redditi e/o alle possidenze relativi agli anni d'imposta cui le dichiarazioni reddituali omesse avrebbero dovuto riferirsi.

Si allega a tal fine facsimile della dichiarazione sostitutiva.

Corresponsione di un assegno in unica soluzione:

Quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile e le parti hanno stabilito, nell'accordo, **la corresponsione di un assegno in unica soluzione,** gli avvocati dovranno dichiarare che, in base alle circostanze a loro rappresentate dalle parti e da loro valutate, l'assegno, così come determinato, è da ritenersi equo.

REDAZIONE DELL'ACCORDO

Spese straordinarie per i figli

In tutti i casi nei quali si fa riferimento per quanto attiene alla ripartizione delle spese per i figli al **Protocollo di intesa tra magistrati ed avvocati,** lo stesso dovrà essere inserito per intero nell'accordo di negoziazione o, in alternativa, dovrà esserne allegata una copia sottoscritta dalle parti e gli avvocati dovranno certificare l'autografia delle firme.

Atti soggetti a trascrizione

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3, e 5, comma 3, del decreto legge 12.9.2014 n. 132 convertito dalla legge 10.11.2014 n. 162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad esempio, trasferimento della proprietà di beni immobili, assegnazione della casa familiare), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; pertanto, in assenza della suddetta autentica, le parti dovranno specificare espressamente che non intendono procedere a trascrizione.

Tale dichiarazione non sarà necessaria nell'ipotesi in cui il soggetto assegnatario dell'immobile sia anche il proprietario del medesimo.

COMPETENZA

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione, al Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale competente, **che è la Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario una delle parti ha la residenza o il domicilio. Se una parte è residente all'estero, la competenza va ravvisata con riferimento al luogo di residenza in Italia dell'altra. Se entrambe risiedono all'estero, è competente la Procura presso qualunque Tribunale della Repubblica.**

UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo dovrà essere trasmesso alla Procura con modalità telematiche.

L'avvocato che si occuperà della trasmissione telematica avrà cura di inserire nei destinatari gli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti gli avvocati che hanno assistito le parti nella procedura di negoziazione.

Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale.

Ove la negoziazione assistita venga trasmessa con modalità telematiche, **gli avvocati dovranno attestare la conformità all'originale di ciascun atto del procedimento (convenzione, accordo e documenti prodotti).**

Il Procuratore della Repubblica, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

Tuttavia, fino a quando non verrà strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni:

1) **gli atti continueranno ad essere depositati in forma cartacea da uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'accordo (o da un suo delegato) presso la Segreteria Civile della Procura o ad essere trasmessi alla Procura mediante raccomandata, indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inviate le comunicazioni (v. Circolare del Ministero della Giustizia trasmessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze con la nota prot. 2168/2023/U in data 2 marzo 2023);**
2) **l'accordo munito del provvedimento del Procuratore della Repubblica sarà consegnato ad uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'accordo (o da un suo delegato) presso la Segreteria Civile della Procura.**

RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Convenzione di negoziazione assistita in assenza di figli:

Il vaglio del P.M. attiene ai soli profili di legittimità formale, dovendo limitarsi a verificare ii rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, della legge in esame, tra le quali, in caso di divorzio, quella del decorso di almeno 6 o 12 mesi ininterrotti di separazione personale, a seconda che il procedimento di separazione si sia svolto in via consensuale o contenziosa. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà il proprio **nulla osta**; in caso contrario, qualora non ritenga di assegnare un termine per emendare le irregolarità eventualmente riscontrate, il Procuratore pronuncerà un provvedimento di **diniego del nulla osta,** succintamente motivandolo; resta salva in tal caso la possibilità di riproporre ex nova l'accordo una volta che sia stato emendato dalle irregolarità.

Convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti:

L'esame da parte del Procuratore della Repubblica si estenderà alla valutazione della rispondenza dell'accordo *"agli interessi dei figli"*; il vaglio, quindi, non sarà solo formale, ma anche di merito, avendo quale parametro, sotto il secondo aspetto, quello dell'interesse dei minori. In caso di vaglio con esito positivo, il Procuratore concederà la propria **autorizzazione**; in caso di esito negativo, il Procuratore disporrà la **trasmissione degli atti, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale.**

Il Procuratore della Repubblica, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvede a rilasciare il "nulla osta" ovvero l'"autorizzazione" di regola entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

La Segreteria Civile della Procura provvede a comunicare a tutti gli avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione eventuali provvedimenti interlocutori, che sono trasmessi a mezzo pec.

In caso di provvedimenti interlocutori con i quali il Procuratore della Repubblica richieda ulteriore documentazione o integrazioni, **la mancata regolarizzazione nel termine di un mese dalla comunicazione tramite pec – ove non sia stata richiesta una proroga - comporterà il rigetto della richiesta di "nulla osta" o di "autorizzazione".**

Analogamente la Segreteria Civile provvede a comunicare, sempre a mezzo pec, a tutti gli avvocati che hanno assistito le parti nella negoziazione l'accordo munito del relativo provvedimento autorizzativo o il provvedimento di trasmissione al Presidente del Tribunale o il provvedimento di rigetto.

Una copia (da loro stessi autenticata) andrà poi trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile entro dieci giorni dalla restituzione dell'accordo da parte della Procura; i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile decorreranno dalla data nella quale viene comunicato agli avvocati il provvedimento emesso dal PM sulla loro casella di posta elettronica certificata.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile entro il termine di 10 giorni comporta, a carico degli avvocati, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6 comma 4, che viene irrogata dal Comune.

Ai sensi del comma 3 ter dell'art. 6 della legge 162 del 2014, l'accordo, munito di nulla osta o di autorizzazione, deve essere trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7.3.2005 n. 82.

In attesa del perfezionamento della predisposizione del necessario archivio presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, gli accordi continueranno ad essere depositati nella piattaforma del CNF e le copie autentiche saranno rilasciate -dalla Segreteria Civile della Procura della Repubblica.

Grosseto, 3/8/2023

Il Procuratore della Repubblica
Maria Navarro

Il Presidente COA
Avv. Alessandro Oneto

Il Coordinatore della Commissione Protocolli COA
Avv. Lucia Pinto

La Referente AIAF Toscana Sezione Grosseto
Avv. Laura Parlanti

Il Presidente ONDIF Sezione Territoriale di Grosseto
Avv. Francesca Girardi

Il Presidente della Camera Minorile
Avv. Laura Pandlla

Il Presidente AIGA
Avv. Roberto Andrea Fivizzani

Il Vice Presidente della Camera Civile
Avv. Lucia Capaccioli